

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../24415/2009

OGGETTO: COMUNE DI ROLETTO - IX^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Roletto, con deliberazione del C.C. n. 20 del 17/04/2009 (*Prat. n. 070/2009*), trasmesso alla Provincia in data 06/05/2009 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 17/04/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

?? *"modifiche all'articolato delle norme;*

?? *aggiornamenti cartografici;*

?? *piccole modiche alle aree a Servizio;*

?? *definizione dei "vincoli derivanti dalla presenza dell'azienda a rischio di incidente rilevante" e modifica del perimetro della fascia di rispetto del Cimitero;;*

?? *stralcio di un elaborato cartografico di P.R.G.C.;"*

(Cfr. pag. 7 Relazione Tecnica)

consultato i seguenti Servizi:

?? Pianificazione Territoriale in data 14/05/2009;

?? Tutela Ambientale in data 14/05/2009;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della IX^ Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Roletto con deliberazione C.C. n. 20 del 17/04/2009, le seguenti osservazioni:

a) al comma 2, dell'art. 20 delle Norme di Attuazione della Variante al P.T.C., di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, in salvaguardia (art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.) ai sensi del 2 comma dell'art. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., è citato:

"Dalla adozione del progetto definitivo della presente Variante,, i comuni inoltre:

?? non possono approvare varianti al Piano regolatore in cui sia consentita la nuova localizzazione di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, o rilasciare titoli abilitativi per nuovi insediamenti appartenenti alle suddette categorie, all'interno delle aree espressamente previste al punto 3) comma secondo dell'art. 9 precedente.[area di esclusione].

?? non possono rilasciare titoli abilitativi per nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante nei casi in cui ricorrano le condizioni espressamente previste al quarto comma dell'articolo 10 precedente, nonché nelle condizioni di non ammissibilità cui agli articoli 15.1 e 15.2 terzo comma."

Alla luce di quanto soprarichiamato si evidenzia come sia opportuno individuare in cartografia la su menzionata **area di esclusione**, così come **definita nel comma 3 dell'art. 9 della Variante al P.T.C.**, (congiuntamente all'area di osservazione e alle aree di danno), regolamentandone l'impiego nel corpo normativo del Piano.

Per maggiore chiarezza viene sottolineato che l'area di esclusione se pur di estensione compresa nelle aree di danno e con ricadute sull'impianto urbanistico comunale meno vincolanti, non dipende dai quantitativi dei materiali pericolosi presenti in azienda e quindi non può subire variazioni come invece potenzialmente potrebbe avvenire con l'area di danno;

b) per quanto attiene i vincoli introdotti nella Cartografia e nelle Norme di Attuazione del Piano, attinenti l'azienda G.M. Mega S.p.a., soggetta a rischio di incidente energetico, si rammenta che:

?? l'elaborato tecnico R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, come definito al punto 3.1 dell'Allegato al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001; pertanto, sarebbe buona norma, comprendere tra gli Atti costituenti la Variante urbanistica anche l'elaborato tecnico sopraccitato, da trasmettere al Servizio Urbanistica della Provincia di Torino congiuntamente agli Atti adottati della Variante. Per completezza si ricorda che l'art. 5 della Variante al P.T.C. di adeguamento al citato Decreto Ministeriale, se pur non ancora approvata, impone l'obbligo di trasmettere il R.I.R. alla Provincia ed ai Comuni adiacenti, purché

interessati anche marginalmente da ricadute ambientali e territoriali, affinché possano adottare gli Atti di competenza con ricadute sul Piano Regolatore Generale Comunale;

?? per una maggiore chiarezza interpretativa degli Atti, sarebbe auspicabile che le aree, individuate ai sensi del D.M. soprarichiamato e della Variante al P.T.C. venissero in Cartografia e nelle Norme del Piano identificate rispettivamente come area di: osservazione, esclusione e danno;

b) tra le proposte di variazione dalle Norme di Attuazione del Piano, dovrebbero essere oggetto di valutazioni più attente, i seguenti punti:

?? nell'art. 18 "*Zone residenziali di completamento*" è citato: "*Negli interventi di nuova edificazione, di mutamento di destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico, di ristrutturazione edilizia, di creazione di nuove unità immobiliari, di ampliamenti superiori a quanto stabilite all'art. 15, lettera d) delle presenti norme, devono essere reperiti i servizi necessari ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i.....*" . Quanto soprarichiamato potrebbe far supporre che negli ambiti in questione siano consentiti ampliamenti superiori a quanto stabilito alla lettera d) dell'art. 15 delle Norme del Piano, rendendo opinabile ed indeterminato il numero dei residenti in progetto definiti nel Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Regione Piemonte; anche, il mutamento di destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico lascerebbe supporre opzioni analoghe.

Ricordando che lo strumento della Variante parziale non consente incrementi della capacità insediativa, se non compresi nelle ipotesi definite al 7 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, si suggerisce di rivedere l'integrazione proposta al citato articolo sulla scorta di quanto sopra suggerito;

?? quanto citato nell'art. 21 "*Zona artigianale ed industriale di completamento*" : "*Quando la dimensione degli interventi edilizi sia modesta tanto da non richiedere il reperimento di superfici per standard superiori a n. 4 posti auto,....., si può ricorrere alla monetizzazione*", tale proposta, andrebbe integrata, considerando che la monetizzazione degli standard è ammessa solo nel caso in cui, nel Piano, siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;

c) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si osserva come l'Amministrazione Comunale, avendo optato per la verifica di assoggettabilità con la stesura della Relazione Tecnica, non abbia proceduto, o così parrebbe sulla base degli atti inviati, a consultare gli Organismi competenti in materia ambientale, convocando la Conferenza dei Servizi ai sensi della 241/90, come stabilito al punto 3 dell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) in cui è citato: "*l'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale,.....predispone una relazione tecnica..... e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni trasmettono il loro parere*".

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di procedere prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante a tale consultazione;

d) a titolo di apporto collaborativo, anche se non è stata oggetto di modifica con la Variante in questione, si mette in evidenza una difformità presente nella Tav. 1/A, in particolare, nella legenda le zone residenziali di completamento sono riconosciute

con l'acronimo *ZRC*, mentre gli ambiti corrispondenti sono identificati con l'acronimo *ZCR*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Roletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....